

TRIBUNALE DI MARSALA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale)

Premesso che

1) La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) recante “modifiche al codice penale, al codice procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” entrata in vigore dal 9 agosto 2019, ha inserito dopo il comma 4 dell’art. 165 c.p. il seguente periodo “*in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 612 bis, nonché agli artt. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*”;

che tale norma è stata ulteriormente modificata dall’art. 2 comma 13 l. 134/2021 che, tra i reati per i quali la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero menzionati, ha inserito anche il delitto di cui all’art. 575 nella forma tentata ed, inoltre, ha esteso la previsione ai reati già menzionati anche nella forma tentata;

2) La disposizione indicata non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate;

3) La seconda parte dell’art. 4 citato precisa che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato;

4) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività, giacché consente il recupero di soggetti autori di violenze, impedendo che tali condotte possano essere reiterate;

- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività di risocializzazione e riabilitazione, utile e necessaria sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato);

5) il suddetto percorso di riabilitazione e recupero psicologico finalizzato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;

- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;

- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti:

a) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative concernenti la relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi;

b) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti;

c) fattori comportamentali, incluso la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;

6) appare necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati ai condannati per reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

presa visione

della manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Marsala per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero presentata dal legale rappresentante del Centro Studi Relazionale Mediterraneo contenente i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Attività svolte dall'Ente;
- Numero dei soggetti che potrebbero essere presi in carico;
- Giorni e fasce orarie in cui sarebbero svolti gli incontri;
- Nominativi degli operatori che seguirebbero gli utenti nel percorso di recupero e relativa qualificazione;
- Accertamenti di carattere psicodiagnostico cui sarebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- Tipologie di percorsi trattamentali cui potrebbero essere sottoposti;

considerato che

l'Ente presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 del Codice Penale, occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Tribunale Ordinario di Marsala nella persona del Presidente, D.ssa Alessandra CAMASSA (di seguito "il Tribunale") e l'Ente Centro Studi Relazionale Mediterraneo, con sede legale in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo 4, nella persona del Rappresentante Legale d.ssa Rita D'ANGELO, (di seguito "Ente"):

Art. 1 Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra il Tribunale e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Art. 2 Caratteristiche del servizio

L'associazione, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle presenze e della compliance al piano trattamentale;
- definire, secondo standard predeterminati, una valutazione quali-quantitativa pre trattamento e post trattamento con evidenza dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e procedure standardizzate);
- certificare, a fine percorso riabilitativo, sulla frequenza (standard quantitativo) e sugli effetti della partecipazione (standard qualitativo) al programma riabilitativo dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Art. 3 Articolazione dei servizi e modalità gestionale

L'ente s'impegna a:

- ✓ garantire colloqui di accoglienza con raccolta di dati anamnestici;
- ✓ analizzare le motivazioni dell'utente;
- ✓ visionare la documentazione relativa al caso di violenza;
- ✓ a pianificare e realizzare un **Piano Trattamentale Individualizzato (PTI)** volto al recupero e alla riabilitazione;

- ✓ a servirsi, laddove necessario, di mediatori culturali e linguistici.

Art. 4 **Percorsi di recupero**

L'Ente si impegna a offrire una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche.

L'Ente si impegna a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla rilevazione della motivazione e alla verifica della disponibilità a un PTI; i soggetti saranno inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato (PTI) il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali.

I PTI prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;
- disagio psichiatrico conclamato;
- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna.

Art. 5 **Obiettivi**

L'Ente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- ❖ comprendere e analizzare quali sono i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- ❖ arrestare la violenza fisica e ridurre i comportamenti di abuso e autoritari;
- ❖ indurre alla consapevolezza dei propri comportamenti con l'assunzione di responsabilità degli atti lesivi (non solo fisici ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- ❖ fornire, agli autori di reato, riflessioni critiche sui comportamenti alternativi alla violenza;
- ❖ cambiare il modo di intendere le relazioni familiari, nel pieno rispetto della dignità umana altrui e propria.

Art. 6 **Profilo degli operatori**

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali Psicologi, Psicoterapeuti ed eventuali altre figure professionali specializzate. Garantisce, altresì, ai propri operatori, attività formativa e di aggiornamento, almeno una volta l'anno, documentandone l'evidenza.

Nello specifico gli operatori dovranno:

- ✚ identificare i segni di violenza domestica attraverso l'analisi del comportamento verbale, non verbale e para verbale degli attori;
- ✚ affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;
- ✚ trasmettere messaggi chiari sulla violenza e sulle conseguenze;
- ✚ incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusanti.

Art. 7

Modalità degli incontri e sede

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal PTI, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, garantendo che i trattamenti predisposti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Inoltre l'Ente si impegna a garantire la territorialità, affinché gli interventi da porre in essere siano erogati presso una sede operativa dislocata nella provincia di Trapani.

Art. 8

Oneri - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al programma di riabilitazione sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna, pertanto, a prevedere un onorario per le prestazioni offerte che rientri tra gli importi minimi e gli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1. consulenza e sostegno psicologico: colloquio/i individuale/i di accoglienza e colloquio individuale di restituzione a fine percorso: tra un minimo di euro 40,00 ed un massimo di euro 80,00 euro a colloquio;
2. abilitazione e riabilitazione psicologica dei processi cognitivi, affettivi e relazionali:
 - a) Psicoterapia individuale: tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 80,00 a incontro per un minimo di 8 sedute;
 - b) Psicoterapia di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 40,00, per ogni incontro;
 - c) Partecipazione a laboratori esperienziali e/o psicoeducazionali di gruppo e attività tematiche di tipo creativo-espressivo: tra un minimo di 10 euro ad un massimo di 30 euro ad incontro.

Art. 9

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Tribunale la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Ente ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere al Tribunale relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero. All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il PTI dovranno compilare una relazione da inviare al Tribunale, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del PTI effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 10
Monitoraggio

L'Ente si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale e dell'ASP, da eseguirsi attraverso un apposito organo di controllo e verifica a tal fine istituito, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai PTI e al mantenimento dei standards strutturali ed organizzativi dell'Ente. Inoltre, il Coordinamento di Psicologia Giuridica istituito presso il Servizio di Psicologia dell'ASP di Trapani, si rende disponibile a eventuale supervisione clinica sui casi, su richiesta dell'Ente.

Art. 11
Rilevazione dati statistici

Il Tribunale si impegna a consentire all'Ente l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 del Codice Penale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, nei termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 13
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Segreteria di Presidenza del Tribunale di Marsala.
MARSALA, 12 DIC. 2022

Per il Tribunale
D.ssa Alessandra CAMASSA



Per l'Ente-Legale rappresentante

